



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Allegato alla Det. N. 387 Prot. Uscita n. 10109 del 10/05/2023

PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELL'ITALIA

REG. (UE) 2021/2115 DEL 2 DICEMBRE 2021

COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE 2023-2027 DELLA SARDEGNA

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO

SUB CONDIZIONE DELLE DOMANDE ANNUALITA' 2023

**INTERVENTO SRA 29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI
DI PRODUZIONE BIOLOGICA**

(Art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115)



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

INDICE

1.	FINALITA' E DESCRIZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO	4
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	5
3.	PRESENTAZIONE SUB-CONDIZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO	5
4.	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.....	5
5.	PERIODO DI IMPEGNO	6
6.	DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'INTERVENTO.....	6
7.	CRITERI DI SELEZIONE DELL'INTERVENTO	6
8.	SEZIONE I – AZIONE SRA29.1 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	6
8.1.	Condizioni di ammissibilità	6
8.2.	Criteri di ammissibilità dei beneficiari	6
8.3.	Criteri di ammissibilità delle superfici	7
8.4.	Impegni.....	7
8.5.	Decorrenza e durata degli impegni	8
8.6.	Importo e forma del sostegno	8
9.	SEZIONE II – AZIONE SRA29.2 – MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	10
9.1.	Condizioni di ammissibilità	10
9.2.	Criteri di ammissibilità dei beneficiari	11
9.3.	Criteri di ammissibilità delle superfici	11
9.4.	Impegni.....	11
9.5.	Decorrenza e durata degli impegni	12
9.6.	Importo e forma del sostegno	12
10.	SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE AZIONI	14
10.1.	Altri obblighi.....	14
10.2.	Pertinenti impegni di condizionalità rafforzata.....	15
11.	ULTERIORI DISPOSIZIONI	16
11.1.	Vincoli dell'Intervento	16
11.2.	Obbligo relativi alla conservazione documentazione inerente l'intervento	16
11.3.	Obbligo di presentare la domanda annuale di pagamento	16
11.4.	Applicazione degli impegni ad appezzamenti fissi e divieto di scambio delle particelle.....	16
11.5.	Possibilità di ridurre e aumentare la superficie oggetto di impegno (SOI) durante il periodo d'impegno 17	
11.5.1.	Possibilità di ridurre la superficie oggetto di impegno (SOI) durante il periodo d'impegno	17
11.5.2.	Possibilità di aumentare la superficie oggetto di impegno (SOI) durante il periodo d'impegno.....	18
11.6.	Durata e rinnovo dei titoli di conduzione delle superfici.....	18



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

11.7.	Disposizioni specifiche per le superfici assoggettate al sistema di controllo previsto dal Reg. (UE) 2018/848.	18
12.	COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI DEL PSP 2023-2027 E DEL PSR 2014-2022.....	19
12.1.	Combinazione degli impegni con gli interventi di cui all'art. 70 e con gli eco-schemi di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 2021/2115	19
12.2.	Collegamento degli impegni con la Misura 11 Agricoltura biologica del PSR 2014-2022	20
13.	CLAUSOLE DI REVISIONE	20
14.	CONTROLLI DELL'INTERVENTO.....	20
15.	MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI	21
15.1.	Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	21
15.2.	Tipologia di domanda	21
15.3.	Compilazione e presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento	22
15.3.1.	Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento	23
15.3.2.	Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento	23
15.4.	Compilazione e presentazione della domanda di modifica o ritiro parziale (art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173)	23
15.4.1.	Termine di presentazione della domanda di modifica o ritiro parziale	24
15.5.	Compilazione di ritiro totale (art. 7 Reg. (UE) n. 2022/1173)	24
15.5.1.	Termine di presentazione per le comunicazioni di ritiro totale	24
15.6.	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	25
16.	CESSIONE TOTALE O PARZIALE DELL'AZIENDA E CAMBIO BENEFICIARIO.....	25
17.	RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	26
18.	DISPOSIZIONI FINALI	26
19.	RICORSI.....	26
20.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	27
21.	DISPOSIZIONI FINALI	28
22.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	28
23.	ALLEGATI	33



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

1. FINALITA' E DESCRIZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola.

L'agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'intervento SRA29 *Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica* prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento concorre agli obiettivi specifici:

SO4 *“Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile”;*

SO5 *“Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica”;*

SO6 *“Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi”;*

SO9 *“Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici”.*



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni, che integrano le Istruzioni Operative n. 9 del 21 Aprile 2023 emanate dall'Organismo (OP) Pagatore Argea, si applicano alle domande di sostegno/pagamento presentate nell'annualità 2023 a valere sull'intervento SRA29 *Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica*, che si articola nelle seguenti azioni:

- Azione SRA29.1 Conversione all'agricoltura biologica
- Azione SRA29.2 Mantenimento dell'agricoltura biologica

Nell'annualità 2023 possono essere presentate domande di sostegno e pagamento per l'assunzione di nuovi impegni, previsti da una delle due Azioni SRA29.1 o SRA29.2.

3. PRESENTAZIONE SUB-CONDIZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

La concessione e l'erogazione del sostegno per alcuni raggruppamenti colturali dell'intervento SRA29 è subordinata all'approvazione, da parte della Commissione europea, della modifica al Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 02/12/2022) e della relativa scheda dell'intervento SRA29 *Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica*. La Regione ha proposto al Masaf la modifica dell'importo del premio, in aumento, per alcuni raggruppamenti colturali nell'intervento SRA29. L'applicazione di tali nuovi premi è pertanto condizionata, nell'annualità 2023, all'approvazione da parte della Commissione Europea, della modifica al Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027.

I richiedenti non avranno nulla da rivendicare in alcuna sede nei confronti della Regione Sardegna, dell'Organismo Pagatore ARGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione del sostegno per l'intervento SRA29, per la mancata approvazione di modifiche del PSP 2023-2027 tali da non consentire in tutto o in parte l'erogazione del sostegno.

4. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento SRA29 *Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica* si applica all'intero territorio della Regione Sardegna.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

5. PERIODO DI IMPEGNO

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a **cinque anni** che decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

La singola annualità d'impegno 2023 è riferita all'anno solare e decorre dal **1 gennaio 2023** al **31 dicembre 2023**.

6. DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'INTERVENTO

Le risorse finanziarie, necessarie per il pagamento di tutte le domande di sostegno e pagamento, ammissibili per l'annualità 2023, sono assicurate dalla dotazione finanziaria assegnata nel Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 della Sardegna all'intervento SRA29, pari a euro 69.700.000 euro, di cui il 50,5 % di quota FEARS e il 49,5 % di quota nazionale, di cui il 34,65% a carico dello Stato e il 14,5% a carico della regione, da cui devono essere detratte le risorse per il pagamento degli impegni assunti nella Misura 11 nel periodo 2014-2022 e ancora in corso.

7. CRITERI DI SELEZIONE DELL'INTERVENTO

Per le domande di sostegno e pagamento presentate nell'anno 2023 è garantito il pagamento di tutte le domande ammissibili per tutto il periodo di impegno quinquennale, senza l'applicazione di criteri di selezione delle domande di sostegno. Qualora la dotazione finanziaria dell'intervento non dovesse essere sufficiente, si provvederà, nel rispetto delle disposizioni normative unionali, ad assicurare la copertura finanziaria necessaria.

8. SEZIONE I – AZIONE SRA29.1 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

8.1. Condizioni di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Tutti i requisiti necessari per accedere all'Azione devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2023 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno.

8.2. Criteri di ammissibilità dei beneficiari

L'adesione all'Azione SRA29.1 è consentita ai seguenti beneficiari:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Agricoltori singoli o associati con il seguente requisito:
 - i. Imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, titolare di partita IVA attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola.

8.3. Criteri di ammissibilità delle superfici

L'adesione all'Azione SRA29.1 è consentita a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni lasciati a riposo, qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità delle relative superfici:

- per l'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" le superfici devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno.

In deroga, per il 2023, le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere notificate per la prima volta entro il 15 marzo 2023.

Sono eleggibili all'aiuto previsto dall'azione SRA29.1 le superfici agricole "in conversione".

Le aziende con superfici agricole in parte in conversione ed in parte già in regime biologico (mantenimento) accedono esclusivamente all'azione SRA29.2 Mantenimento dell'agricoltura biologica.

8.4. Impegni

Gli impegni previsti dall'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" vanno al di là delle condizioni riportate all'articolo 70(3) del Reg. (UE) 2021/2015 e sono di seguito elencati:

- **I01** Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.
- **I02** Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.
- **I03** Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.
- **I04** Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno secondo le specificità delle disposizioni attuative delle Regioni e Province Autonome.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- **I05** Adesione all'intervento con **l'intera SAU e le UBA aziendali**, ad eccezione degli allevamenti di equidi che possono essere condotti in convenzionale, risultando così non ammissibili a premio.

8.5. Decorrenza e durata degli impegni

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a **cinque anni** che decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

La singola annualità d'impegno 2023 è riferita all'anno solare e decorre dal **1 gennaio 2023** al **31 dicembre 2023**.

Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi e dei pascoli e prati permanenti e di tre anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio del periodo d'impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.

8.6. Importo e forma del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica e includono anche i costi di transazione.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi raggruppamenti colturali al fine di considerare le diverse tecniche di produzione abituali e gli effetti degli impegni proposti.

Nelle successive tabelle 1 e 2 sono riportati i livelli dei pagamenti per le colture/raggruppamenti colturali, distinti in funzione della destinazione delle superfici/colture.

Tabella 1: SRA29.1 - Importi unitari del sostegno superfici non finalizzate all'alimentazione degli animali

Colture/raggruppamenti colturali	Importo euro/ettaro/anno
Agrumi	774
Foraggere	148



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Colture/raggruppamenti colturali	Importo euro/ettaro/anno
Frutta a guscio	300*
Fruttiferi	1.080*
Colture industriali	208
Leguminose	140
Olivo	504*
Ortive	1.200*
Pascoli e prati permanenti	16
Seminativi	294*
Vite	816*
Riso	487*

***Il valore del premio riportato (*) è subordinato all'approvazione delle modifiche al PSP 2023-2027 dell'Italia**

Per le superfici finalizzate all'alimentazione animale, si prevede una maggiorazione del pagamento solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici, nel rispetto della demarcazione con altri strumenti che finanziano le aziende biologiche.

In caso di maggiorazione del pagamento, il rapporto UBA biologiche e superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale deve essere ≤ 2 UBA/ha, così come previsto dall'Allegato II del Regolamento 2018/848. Qualora il rapporto sia superiore a 2 UBA/ha non è ammesso il pagamento del premio aggiuntivo.

Il rapporto minimo UBA biologiche/Superfici destinate all'alimentazione animale deve essere almeno pari a **0,2 UBA/ha**.

La maggiorazione del pagamento per le superfici destinate all'alimentazione del bestiame è variabile in funzione del carico animale su tali superfici ed è sommato al sostegno relativo ai raggruppamenti colturali destinati all'alimentazione del bestiame. L'importo della maggiorazione è ottenuto moltiplicando il premio riferito ad una UBA biologica per rapporto tra "UBA aziendali biologiche/Superfici destinate all'alimentazione animale".

Il valore del premio riferito ad 1 UBA biologica è pari a:

- **72 €** per la SRA29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica";



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Tabella 2: SRA29.1 Importi unitari del sostegno superfici finalizzate all'alimentazione degli animali

Colture/raggruppamenti colturali	Importo euro/ettaro anno variabile in funzione del carico	
	Carico minimo di 0,2 UBA/Ha	Carico massimo di 2 UBA/Ha
Foraggere	162	292
Pascoli e prati permanenti	30	160
Leguminose	154*	284*
Seminativi	308*	438*

Il valore del premio riportato () è subordinato all'approvazione delle modifiche al PSP 2023-2027 dell'Italia

Il calcolo delle UBA è effettuato sulla base degli indici di conversione delle categorie animali riportati nella successiva tabella.

Tabella 3: Indici di conversione categorie animali

Categorie di animali	Indice di conversione in UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini di età superiore a 12 mesi	0,15
Caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini	0,3
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

9. SEZIONE II – AZIONE SRA29.2 – MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

9.1. Condizioni di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità e nelle annualità precedenti. Tutti i requisiti necessari per accedere all'Azione devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2023 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

9.2. Criteri di ammissibilità dei beneficiari

L'adesione all'Azione SRA29.2 è consentita ai seguenti beneficiari:

- Agricoltori singoli o associati con il seguente requisito:
 - ii. Imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, titolare di partita IVA attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola.

9.3. Criteri di ammissibilità delle superfici

L'adesione all'Azione SRA29.2 è consentita a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni lasciati a riposo, qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità delle relative superfici:

- per l'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" le superfici devono essere notificate prima dell'avvio del periodo di impegno e devono essere presenti in una notifica nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del periodo di impegno.

In deroga, per il 2023, le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento all'agricoltura biologica" devono essere notificate entro il 15 marzo 2023.

Le aziende con superfici agricole in parte in conversione ed in parte già in regime biologico (mantenimento) accedono esclusivamente all'azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

9.4. Impegni

Gli impegni previsti dall'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" vanno al di là delle condizioni riportate all'articolo 70(3) del Reg. (UE) 2021/2015 e sono di seguito elencati:

- **I01** Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.
- **I02** Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.
- **I03** Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- **I04** Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno secondo le specificità delle disposizioni attuative delle Regioni e Province Autonome.
- **I05** Adesione all'intervento con **l'intera SAU e le UBA aziendali**, ad eccezione degli allevamenti di equidi che possono essere condotti in convenzionale, risultando così non ammissibili a premio.

9.5. Decorrenza e durata degli impegni

L' Azione SRA29.2 Mantenimento dell'agricoltura biologica prevede un periodo di impegno di durata pari a **cinque anni** che decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

La singola annualità d'impegno 2023 è riferita all'anno solare e decorre dal **1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**.

9.6. Importo e forma del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica e includono anche i costi di transazione.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi raggruppamenti colturali al fine di considerare le diverse tecniche di produzione abituali e gli effetti degli impegni proposti.

Nelle successive tabelle 4 e 5 sono riportati i livelli dei pagamenti per le colture/raggruppamenti colturali, distinti in funzione della destinazione delle superfici/colture.

Tabella 4: SRA29.2 - Importi unitari del sostegno superfici non finalizzate all'alimentazione degli animali

Colture/raggruppamenti colturali	Importo euro/ettaro/anno
Agrumi	645
Foraggiere	123
Frutta a guscio	250*
Fruttiferi	900*
Colture industriali	173
Leguminose	117



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Colture/raggruppamenti colturali	Importo euro/ettaro/anno
Olivo	420*
Ortive	1.000*
Pascoli e prati permanenti	13
Seminativi	245*
Vite	680*
Riso	403*

Il valore del premio riportato () è subordinato all'approvazione delle modifiche al PSP 2023-2027 dell'Italia

Per le superfici finalizzate all'alimentazione animale, si prevede una maggiorazione del pagamento solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici, nel rispetto della demarcazione con altri strumenti che finanziano le aziende biologiche.

In caso di maggiorazione del pagamento, il rapporto UBA biologiche e superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale deve essere ≤ 2 UBA/ha, così come previsto dall'Allegato II del Regolamento 2018/848. Qualora il rapporto superi il valore di 2 UBA/ha non è ammesso il pagamento del premio aggiuntivo.

Il rapporto minimo UBA biologiche/Superfici destinate all'alimentazione animale deve essere almeno pari a **0,2 UBA/ha**.

La maggiorazione del pagamento per le superfici destinate all'alimentazione del bestiame è variabile in funzione del carico animale su tali superfici ed è sommato al sostegno relativo ai raggruppamenti colturali destinati all'alimentazione del bestiame. L'importo della maggiorazione è ottenuto moltiplicando il premio riferito ad una UBA biologica per rapporto tra "UBA aziendali biologiche/Superfici destinate all'alimentazione animale".

Il valore del premio riferito ad 1 UBA biologica è pari a:

- **69 €** per la SRA29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

Tabella 5: SRA29.2 - Importi unitari del sostegno superfici finalizzate all'alimentazione degli animali

Colture/raggruppamenti colturali	Importo euro/ettaro anno variabile in funzione del carico	
	Carico minimo di 0,2 UBA/Ha	Carico massimo di 2 UBA/Ha
Foraggere	137	261
Pascoli e prati permanenti	27	151
Leguminose	131*	255*



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Colture/raggruppamenti colturali	Importo euro/ettaro anno variabile in funzione del carico	
	Carico minimo di 0,2 UBA/Ha	Carico massimo di 2 UBA/Ha
Seminativi	259*	383*

Il valore del premio riportato () è subordinato all'approvazione delle modifiche al PSP 2023-2027 dell'Italia

Il calcolo delle UBA è effettuato sulla base degli indici di conversione delle categorie animali riportati nella successiva tabella.

Tabella 6: Indici di conversione categorie animali

Categorie di animali	Indice di conversione in UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini di età superiore a 12 mesi	0,15
Caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini	0,3
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

10. SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE AZIONI

10.1. Altri obblighi

I beneficiari che aderiscono all'intervento SRA29 *Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica* devono assumere e rispettare i seguenti obblighi:

O01: Rispetto delle norme di Condizionalità rafforzata (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115) secondo le modalità applicative stabilite a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

sviluppo rurale) e secondo le modalità applicative regionali, che saranno stabilite con successivo provvedimento in corso di emanazione in attuazione dell'articolo 5 del predetto Decreto ministeriale.

O02: Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115) secondo le modalità stabilite dal Decreto interministeriale "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116", n. 664304 del 28/12/2022 (emanato dal ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il ministro dell'interno, il ministro del lavoro e delle politiche sociali e il ministro della salute).

RMfert: Rispetto degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti (RMfert) secondo le modalità applicative stabilite a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023.

10.2. Pertinenti impegni di condizionalità rafforzata

Tra gli impegni di condizionalità rafforzata di cui al paragrafo 4.4, per l'intervento SRA29 è stata individuata la CGO07 come impegno più strettamente collegato agli impegni specifici dell'intervento. Tale impegno di condizionalità rafforzata è denominato "pertinente impegno di condizionalità rafforzata".

Si ricorda che in caso di contestuale violazione di un impegno dell'intervento e del pertinente impegno di condizionalità rafforzata ad esso collegato si applica la maggiorazione della riduzione come previsto all'articolo 13 del Dlgs 17 marzo 2023 n. 42.

La tabella che segue riporta gli impegni dell'intervento e il pertinente impegno di condizionalità rafforzata ad essi collegati.

Tabella 7: Impegni SRA29 e pertinente impegno di condizionalità rafforzata

Impegno SRA 29		Pertinente impegno di condizionalità rafforzata	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
I01	Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI

I beneficiari che aderiscono all'intervento SRA29 *“Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”* sono tenuti a rispettare le disposizioni riportate nei successivi paragrafi.

11.1. Vincoli dell'Intervento

Le aziende con superfici agricole in parte in conversione ed in parte già in regime biologico accedono esclusivamente all'azione SRA29.2 *“Mantenimento dell'agricoltura biologica”*

11.2. Obbligo relativi alla conservazione documentazione inerente l'intervento

Conservare la documentazione prevista dagli impegni dell'intervento (comprese le fatture) per l'intero periodo di impegno e per almeno due anni successivi al termine del periodo quinquennale di impegno.

11.3. Obbligo di presentare la domanda annuale di pagamento

L'erogazione del sostegno è subordinato alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima. Tuttavia è consentita la mancata presentazione della domanda di pagamento in uno solo degli anni d'impegno successivi al primo; in tale anno non è riconosciuto il sostegno e il beneficiario deve comunque rispettare i criteri di ammissibilità e gli impegni che determinano la decadenza del tipo di intervento, pena la revoca totale del sostegno e il recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti. Qualora invece non sia presentata la domanda di pagamento in due o più anni d'impegno successivi al primo si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti.

11.4. Applicazione degli impegni ad appezzamenti fissi e divieto di scambio delle particelle

Per l'intervento è previsto il mantenimento degli impegni per tutto il periodo pluriennale d'impegno (dal 01.01.2023 al 31.12.2027) sulle stesse particelle/superfici ammesse nella domanda di sostegno (applicazione degli impegni ad appezzamenti fissi); pertanto nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentito lo scambio delle particelle che beneficiano del sostegno. Le disposizioni relative alla possibilità di variare la quantità di superficie oggetto di impegno (SOI) durante il periodo pluriennale d'impegno è disciplinato al successivo paragrafo 11.5.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

11.5. Possibilità di ridurre e aumentare la superficie oggetto di impegno (SOI) durante il periodo d'impegno

11.5.1. Possibilità di ridurre la superficie oggetto di impegno (SOI) durante il periodo d'impegno

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI durante il periodo d'impegno si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
3. se la riduzione tra la quantità di superficie ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. Poiché gli impegni dell'intervento si applicano ad appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato;
4. in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
 - le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

11.5.2. Possibilità di aumentare la superficie oggetto di impegno (SOI) durante il periodo d'impegno

Per quanto riguarda la possibilità di aumentare la SOI durante il periodo d'impegno si applicano le seguenti condizioni:

1. l'aumento dell'impegno (ettari di SOI) è sempre possibile;
2. è consentita l'ammissibilità al premio di un numero di ettari in aumento entro la percentuale massima del 20%.

11.6. Durata e rinnovo dei titoli di conduzione delle superfici

La superficie richiesta a premio deve essere giuridicamente disponibile dalla presentazione della domanda e per tutto il periodo d'impegno, a tal fine è consentito, durante il periodo d'impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità. Con riguardo alla predetta disposizione, i titoli di conduzione delle superfici richieste a premio, in scadenza durante l'anno d'impegno a cui si riferisce la domanda annualità 2023, devono essere rinnovati e registrati sul fascicolo aziendale entro e non oltre la data del 31 gennaio 2024, pena la decadenza della superficie interessata.

11.7. Disposizioni specifiche per le superfici assoggettate al sistema di controllo previsto dal Reg. (UE) 2018/848.

Si ricorda che tutte le superfici agricole e gli allevamenti dell'azienda devono essere condotti come biologici. Possono essere condotti in convenzionale soltanto gli allevamenti di equidi, ai sensi dell'articolo 9 comma 7 del Regolamento (UE) 2018/848.

Le superfici per le quali si richiede il premio devono essere associate, ad uno o più delle seguenti operazioni a premio definite nel gestionale SIAN, per le rispettive Azioni:

Tabella 8: Operazioni a premio definiti nel gestionale SIAN per le superfici richieste a premio

Intervento/Azione	Operazione gestionale SIAN		
	Codice SRA29.1	Codice SRA29.2	Descrizione
Intervento SRA29 – Azione SRA29.1 e Azione SRA29.2	11AG	21AG	AGRUMI
	12FO	22FO	FORAGGERE
	13FG	23FG	FRUTTA A GUSCIO
	14FR	24FR	FRUTTIFERI
	15CI	25CI	COLTURE INDUSTRIALI



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Intervento/Azione	Operazione gestionale SIAN		
	Codice SRA29.1	Codice SRA29.2	Descrizione
	16LE	26LE	LEGUMINOSE
	17OL	27OL	OLIVO
	18OR	28OR	ORTIVE
	19PP	29PP	PASCOLI E PRATIPERMANTI
	110S	210S	SEMINATIVI
	111V	211V	VITE
	112R	212R	RISO
	113F	213F	SFA - FORAGGERE
	114P	214P	SFA - PRATI E PASCOLI PERMAMENTI
	115L	215L	SFA - LEGUMINOSE
	116S	216S	SFA - SEMINATIVI

Le superfici per le quali non si richiede il premio, ma che comunque sono assoggettate al metodo di produzione biologico, devono essere associate ad una delle seguenti operazioni non a premio definite nel gestionale SIAN, per le rispettive Azioni:

Tabella 9: Interventi non a premio definiti nel gestionale SIAN per le superfici assoggettate al metodo di produzione biologica

Intervento/Azione	Operazione gestionale SIAN	
	Codice	Descrizione
Intervento SRA29 – Azione SRA29.1	0ABI	OPERAZIONE ZERO-AGRICOLTURA BIOLOGICA CONVERSIONE
Intervento SRA29 – Azione SRA29.2	0ABM	OPERAZIONE ZERO-AGRICOLTURA BIOLOGICA MANTENIMENTO

12. COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI DEL PSP 2023-2027 E DEL PSR 2014-2022

12.1. Combinazione degli impegni con gli interventi di cui all'art. 70 e con gli eco-schemi di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 2021/2115

L'intervento SRA 29 è cumulabile sulla stessa superficie con gli interventi del PSP 2023-2027:

- SRA03 Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità;

L'intervento SRA 29 non è compatibile con l'intervento SRA01 – Produzione integrata del PSP 2023-2027.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

La combinazione sulla medesima superficie degli impegni dell'intervento SRA29 con gli impegni degli eco-schemi di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 2021/2115 è possibile a condizione che venga assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono e sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di eco-schemi e della relativa combinabilità con gli impegni dell'intervento SRA29.

12.2. Collegamento degli impegni con la Misura 11 Agricoltura biologica del PSR 2014-2022

I beneficiari della Misura 11 del PSR Sardegna 2014-2022, il cui periodo di impegno termina il 14 maggio 2023, possono aderire all'intervento SRA29 del PSP 2023-2027 per l'annualità 2023.

In questi casi, al fine di evitare il doppio pagamento nel periodo di sovrapposizione degli impegni, 1 gennaio 2023 - 14 maggio 2023, il premio dell'annualità 2023 dell'Intervento SRA29 sarà erogato in misura proporzionale alla durata del periodo di non sovrapposizione.

Ulteriori disposizioni saranno eventualmente emanate sulla base delle disposizioni nazionali in attuazione del PSP 2023-2027.

13. CLAUSOLE DI REVISIONE

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito del tipo di intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione", al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi, di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

14. CONTROLLI DELL'INTERVENTO

Per le aziende che presentano domanda per l'intervento SRA29 *Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica* e che sono assoggettate al sistema di controllo previsto dal Capo VI del Regolamento (UE) n. 2018/848 e dal Regolamento (UE) 2017/625, è necessario assoggettarsi alle pratiche e metodi di produzione biologica nel Sistema Informativo Biologico (SIB).).



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

I controlli riguardano in particolare la presenza della “Notifica”, la validità del “Certificato”, la presenza o assenza di non conformità rilevate dall’OdC, il confronto tra la superficie richiesta a premio nell’intervento SRA29 e quella certificata dall’ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali.

Viene verificato anche il completamento delle visite ispettive da parte dell’Organismo di Controllo.

15. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

I termini di scadenza riportati nei successivi paragrafi si intendono automaticamente prorogati e applicabili qualora vengano prorogati con successivi provvedimenti dell’OP ARGEA.

15.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno e pagamento per l’anno 2023 hanno l’obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 162 del 12 gennaio 2015 e n. 99707 del 1 marzo 2021, compilare il piano di coltivazione e, se del caso, aggiornare la consistenza zootecnica.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale è fatta prima della compilazione della domanda di sostegno e pagamento presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall’OP ARGEA.

I dati/informazioni che sono utilizzati per la presentazione domanda di sostegno e pagamento per l’anno 2023 sono dichiarati nel fascicolo in data antecedente al **15 maggio 2023** e, comunque, prima della presentazione della domanda.

Per la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione si rimanda alle disposizioni impartite dall’OP ARGEA n.9 del 21 Aprile 2023.

15.2. Tipologia di domanda

Il richiedente nell’annualità 2023 può presentare le seguenti tipologie di domanda e di comunicazione:

1. Domanda iniziale di:
 - a. Domanda di sostegno e pagamento;
2. Domanda di modifica o di ritiro parziale, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2022/1173;
3. Comunicazione di ritiro totale, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2022/1173;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

4. Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

15.3. Compilazione e presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento

Per la compilazione e la presentazione delle domande iniziali di sostegno e pagamento è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati dall'OP ARGEA.

E' prevista la presentazione di un'unica domanda di sostegno/pagamento. La domanda di sostegno se ritenuta ammissibile sarà considerata valida anche come domanda di pagamento. Pertanto le disposizioni impartite dall'OP ARGEA per la domanda di pagamento con le Istruzioni operative n. 9 del 21 Aprile 2023, per quanto pertinenti, sono considerate valide anche per la domanda di sostegno.

La compilazione e la presentazione della domanda deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall'OP ARGEA sul portale SIAN.

Le domande devono essere indirizzate al Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente, individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più Comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale (SAT).

Completata la fase di compilazione della domanda sul portale SIAN, il CAA incaricato effettua la stampa della domanda che viene sottoscritta con firma autografa dal richiedente e successivamente rilasciata in via telematica sul portale SIAN che registra la data di presentazione (Domanda nello stato RILASCIATA).

La copia cartacea delle domande, sottoscritte dal beneficiario con firma autografa, dovrà essere archiviata e custodita presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) al quale è stato conferito mandato per la compilazione della domanda, secondo le disposizioni impartite dall'OP ARGEA; il CAA rende disponibile la documentazione cartacea per eventuali controlli. La presentazione della domanda di sostegno e pagamento coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). La sola stampa delle domande non è prova di presentazione della domanda.

Poiché è presentata un'unica domanda di sostegno e pagamento la modalità di sottoscrizione con firma autografa è valida anche per la domanda di sostegno.

La data di presentazione della domanda di sostegno e pagamento e della domanda di pagamento all'Autorità di Gestione e all'OP ARGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione telematica delle domande iniziali di sostegno e pagamento sul portale SIAN a partire dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

15.3.1. Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento

Il termine ultimo per la presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il **15 maggio 2023**, come previsto all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0147385 del 9 marzo 2023.

15.3.2. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento

La presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento e le conseguenti applicazioni di riduzioni e sanzioni sono disciplinate dall'articolo 5 del Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42.

La presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile comporta una riduzione pari all'1 per cento, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.

15.4. Compilazione e presentazione della domanda di modifica o ritiro parziale (art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173)

E' possibile presentare domanda di modifica oppure di ritiro parziale, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2022/1173, della domanda di sostegno e pagamento precedentemente presentata.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora la domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- Modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richieste a premio;
- Modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- Cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda;
- Riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- Aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità interessate dal premio aggiuntivo.

Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dell'Organismo Pagatore di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva.

Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

15.4.1. Termine di presentazione della domanda di modifica o ritiro parziale

I termini per la presentazione delle domande di modifica o ritiro parziale, ai sensi dell'art.7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173, saranno definiti con specifico Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

15.5. Compilazione di ritiro totale (art. 7 Reg. (UE) n. 2022/1173)

E' possibile presentare comunicazione di ritiro totale, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2022/1173, di una domanda di sostegno e pagamento, tramite compilazione e sottoscrizione dello specifico Modulo, allegato alle presenti disposizioni.

Tale Modulo dovrà essere inviato all'OP ARGEA, presso il Servizio Territoriale competente, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo argea@pec.agenziaargea.it

15.5.1. Termine di presentazione per le comunicazioni di ritiro totale

Il termine per la presentazione della comunicazione di ritiro totale, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173, coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità rilevate nelle domande.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

15.6. Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 le deroghe nei casi di «forza maggiore» e di «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatologia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Per le modalità e i termini di presentazione delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2021/20116, si rimanda a specifico Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in fase di elaborazione.

16. CESSIONE TOTALE O PARZIALE DELL'AZIENDA E CAMBIO BENEFICIARIO

Come previsto al capitolo 7.3.5 *Aspetti trasversali agli interventi a superficie o a capo* (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 5) del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Regione Sardegna, se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Con successivi provvedimenti saranno disposti i criteri e le modalità di presentazione delle comunicazioni di cessione totale o parziale dell'azienda e cambio beneficiario.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

17. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

In materia di sanzioni si applica la pertinente normativa comunitaria e nazionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applica in particolare il Reg. (UE) 2021/2116 e s.m.i.

Per quanto attiene la normativa nazionale si applica in particolare il Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune". Ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs n. 42/2023, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili.

I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali successivi provvedimenti.

18. DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione regionale, mediante atti della Giunta, dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Autorità di gestione direttamente o per il tramite del Direttore del servizio della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, competente per materia, si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente atto e di impartire ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'intervento.

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti anche in caso di modifiche dell'intervento SRA29 tali da determinare variazioni delle condizioni di ammissibilità e/o dell'importo del sostegno.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia al PSP 2023-2027, al Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 della Sardegna e alle ulteriori norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

19. RICORSI

Avverso gli atti del procedimento (comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli), è ammesso:

1. in via amministrativa:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- ricorso all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla comunicazione o piena conoscenza dell'atto, avente carattere definitivo;

2. ricorso all'autorità giurisdizionale competente:

- Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento;
- Giudice ordinario entro i termini di legge.

Se viene proposto ricorso gerarchico, il relativo esame deve concludersi entro 90 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che intervenga decisione da parte dell'autorità adita, il ricorso si intende respinto per silenzio-rigetto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni o al Giudice ordinario entro i termini di legge, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni decorrenti dalla formazione del silenzio-rigetto; qualora, invece, intervenga la decisione sul ricorso gerarchico, i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrono dalla comunicazione o piena conoscenza del provvedimento decisivo.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale”. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato. I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando; nel caso di rifiuto a fornirli, l'interessato è escluso dall'aiuto.

In relazione al trattamento dei dati da parte dell'OP ARGEA, titolare dello stesso, coinvolta nel processo di attuazione del presente intervento, si rimanda a quanto definito dal medesimo OP nel capitolo 14 delle Istruzioni Operative n. 9 del 21 aprile 2023.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 9 del 21 Aprile 2023, al Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, al Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna e alle ulteriori pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'intervento SRA29 Agricoltura biologica potranno essere impartite mediante provvedimenti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Autorità di Gestione e del competente Direttore del Servizio (Responsabile di misura).

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 9 del 21 Aprile 2023, al Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, al Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna e alle ulteriori pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall'OP ARGEA.

22. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2022/1317 della Commissione che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento (Ue) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 (PSP 2023-2027);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e s.m.i;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Normativa Nazionale

- Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 final del 2 dicembre 2022 (PSP 2023-2027);
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti."
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".
- Decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 recante "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116".
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 229771 del 20 maggio 2022 recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011.
- Circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 645533 del 16 dicembre 2022 in materia di disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle non conformità in applicazione del Reg. UE 2018/848 e del Reg. di esecuzione UE 2021/279.
- Decreto ministeriale 1 febbraio 2012 n. 2049 e s.m.i. recante "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici";



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 94 del 20 aprile 2021, e successive modifiche e integrazioni recante “Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;
- Decreto del MiPAAF n. 9242481 del 15 ottobre 2020 di riconoscimento dell’ARGEA quale organismo pagatore regionale;
- Legge n. 241/90 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.

Normativa Regionale

- Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Sardegna (versione 01) approvato con DGR del 13 aprile 2023, n. 14/4.
- Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agropastorale n. 577/DecA12 del 16 febbraio 2023 recante “Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia e Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna – Programmazione degli Interventi in materia di ambiente e clima – Annualità 2023”.
- Determinazione dell’AdG n. 128/3117 del 22 febbraio 2023 recante “Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia e Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna – Attuazione nella campagna 2023 degli Interventi SRA01, SRA03, SRA29”.
- Determinazione dell’AdG n. 147/3647 del 1 marzo 2023 recante “Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia e Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna - Attuazione nella



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

campagna 2023 degli Interventi SRA01, SRA03 e SRA29 - Integrazione e rettifica alla Determinazione n.128 prot. 3117 del 27.02.2023”.

- Istruzioni operative ARGEA OP n.9 del 21 Aprile 2023, avente come oggetto: Sviluppo Rurale-campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEARS 2023-2027- Interventi connessi alle superfici e agli animali.

23. ALLEGATI

Allegato 1 Avviso

Allegato 2 Tabella prodotti operazioni

Allegato 3 Modello ritiro totale della domanda di sostegno e pagamento annualità 2023



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana